



COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI

Approvato con deliberazione n. 96 del Consiglio comunale in data 18.12.1996.

Modificato con deliberazione n. 34 del Consiglio comunale in data 18.11.2015

Modificato con deliberazione n. 12 del Consiglio comunale in data 23.06.2026

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo dei locali, delle strutture e degli impianti di proprietà comunale, comprese le palestre ammesse alle scuole fatta salva, per quest'ultime, la primaria destinazione d'uso per le attività scolastiche.
2. Gli edifici di proprietà comunale, o parti di essi, e gli impianti pubblici possono essere temporaneamente messi a disposizione di terzi richiedenti secondo le modalità indicate nel presente regolamento oppure, a seguito di specifica delibera assunta dall'organo competente, utilizzati in via esclusiva da un soggetto tramite stipula di contratto di locazione o di comodato oppure tramite convenzione o concessione.

ART. 2

Concessione

1. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo e la gestione di una struttura tramite concessione, la relativa convenzione deve contenere perlomeno le clausole essenziali di cui all'allegato A.
2. La concessione di impianti sportivi è in particolare disciplinata dal successivo Titolo III°.

ART. 3

Comodato

1. Al fine di tutelare e valorizzare, ai sensi di Statuto, l'attività di volontariato e l'associazionismo, l'Amministrazione può stipulare con le associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 13, quarto comma, dello Statuto idonee convenzioni per l'utilizzo di strutture e servizi comunali a stipulare contratti di comodato con le medesime.
2. Gli atti di cui al comma precedente debbono comunque contenere le clausole e le previsioni di cui all'art. 13, settimo dello Statuto: disciplina delle procedure per l'utilizzo dei locali comunali e delle relative attrezzature, individuazione dei soggetti responsabili, spese a carico dell'associazione per il personale, pulizia e consumo del materiale e l'impiego dei servizi.

ART. 4

Principi generali per l'utilizzo.

1. Nell'utilizzo delle strutture concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
 - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
 - c) limitazione stretta all'occupazione degli spazi concessi;

- d) rispetto delle norme di convivenza civile e della buona educazione nonché di ogni altra specifica disposizione indicata dal Comune.
2. I soggetti autorizzati all'uso delle strutture sono tenuti a comunicare al Comune l'inosservanza delle norme di cui sopra.
 3. Nelle palestre è vietata la somministrazione di alimenti o bevande, ad esclusione di bevande non alcoliche contenute in lattine o in bottiglie di plastica o comunque infrangibili.
 4. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso delle strutture o comunque degli immobili oggetto del presente regolamento. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti.
 5. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
 6. I soggetti autorizzati all'uso sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
 7. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi rappresentanti, di far visitare in qualsiasi momento i locali, le strutture e gli impianti per accertarne il corretto utilizzo. In caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento l'autorizzazione all'uso potrà essere revocata, fatto salvo il rimborso di eventuali danni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33.

ART. 5

Rilascio di autorizzazione

1. Fatti salvi i casi in cui, ai sensi del presente regolamento, per l'utilizzo degli immobili o delle strutture deve essere stipulata specifica convenzione, l'uso degli stessi è autorizzato con rilascio di un atto formato secondo l'allegato B, che deve essere riportato a cura dell'Ufficio di Vigilanza Urbana in apposito registro con indicazione dell'eventuale corrispettivo versato.
2. In via prioritaria l'utilizzo degli immobili e delle strutture in generale sarà concesso agli Enti, Associazioni, Società di volontariato operanti sul territorio comunale, ai censiti residenti nel Comune oppure ad altri diversi soggetti richiedenti.
3. L'autorizzazione è sempre rilasciata a persona fisica che si assume conseguentemente la responsabilità e gli eventuali oneri nel caso in cui, la richiesta, sia avanzata per conto di un Ente, Associazione, Società oppure congiuntamente da più soggetti.

ART.6
Tariffe

1. La politica tariffaria concernente l'uso degli immobili e degli impianti di cui al presente regolamento è stabilita in prima istanza dal Consiglio comunale.
2. Gli aggiornamenti delle tariffe, e delle eventuali cauzioni, sono effettuati successivamente dalla Giunta comunale, indicativamente entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo.

TITOLO II°

ATTREZZATURE ED IMPIANTI SCOLASTICI

ART. 7

Disponibilità

1. I locali degli edifici scolastici pubblici e gli impianti sportivi ed essi annessi possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, per manifestazioni e attività sportive, artistiche, culturali o ricreative organizzate da enti, associazioni, società in via prioritaria aventi sede nel Comune.
2. In caso di ulteriore disponibilità potranno essere concessi anche a soggetti privati residenti nel Comune nonché ad enti, associazioni, società sportive, ricreative, artistiche o formative, anche aventi sede in altri Comuni.
3. In ogni caso in sede di istruttoria per l'assegnazione delle strutture oggetto del presente Regolamento, dovrà essere garantita la priorità alle iniziative non aventi scopo di lucro che abbiano fini istituzionali di promozione educativa, sportiva, culturale e sociale.

ART. 9

Criteri

1. L'uso dei locali e degli impianti per attività e manifestazioni sportive, culturali, formative o ricreative, nel rispetto dell'articolo 4, è concesso in ordine di priorità per:
 - a) attività promozionali giovanili gestite direttamente da società affiliate alle federazioni sportive;
 - b) attività gestite direttamente da società od enti sportivi affiliati a federazioni sportive;
 - c) attività gestite da enti o gruppi di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività e manifestazioni di altri soggetti.
2. L'utilizzo dei locali e delle strutture per le finalità di cui al primo comma nonché per corsi, convegni, riunioni e simili è concesso secondo le modalità e con le garanzie indicate nell'articolo 10.

ART. 10

Presentazione delle domande e istruttoria.

1. Le domande per l'utilizzazione degli impianti, locali e attrezzature di cui al presente titolo, per le quali si preveda l'uso per un periodo continuativo superiore a 3 mesi debbono essere presentate con preavviso di almeno 30 giorni, salvo i casi di imprevedibile necessità adeguatamente motivata. Esse possano essere riferite a un periodo massimo corrispondente ad un anno scolastico.
2. Nei casi previsti nel primo comma l'utilizzo è subordinato all'acquisizione del parere delle autorità scolastiche, all'autorizzazione disposta con delibera di Giunta ed alla stipula di idoneo disciplinare, contenente perlomeno le clausole essenziali di cui all'allegato C.

3. All'infuori del caso indicato nel primo comma, l'utilizzo delle strutture o di locali può essere concesso di volta in volta a singoli richiedenti con le seguenti modalità:
 - a) la domanda deve specificare le finalità dell'uso e gli orari, e deve essere presentata al meno dieci giorni prima dell'uso stesso;
 - b) deve essere indicato il soggetto responsabile con relativo recapito con l'impegno ad assumersi tutta le responsabilità per l'uso improprio o per danneggiamenti.
4. Ove il richiedente non sia tenuto a sottoscrivere la convenzione di cui al primo comma, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o da suo delegato, sentita l'autorità scolastica locale.
5. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti, salvo quanto previsto dal settimo comma, a depositare una cauzione infruttifera che sarà stabilita annualmente dalla Giunta e restituita dopo l'utilizzo dell'impianto.
6. Il sistema tariffario è disciplinato dall'art. 6. Per l'utilizzo temporaneo ed occasionale di impianti sportivi annessi ad edifici scolastici la tariffa non comprende la quota-concorso alle spese di pulizia, che debbono essere effettuate a cura del richiedente.

TITOLO III° IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I° Impianti affidati in gestione a terzi

ART. 11 Stipula di convenzione.

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere affidati in gestione a gruppi o associazioni sportive previa stipulazione di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 28 terzo comma lett. f) del T.U.LL.RR.O.C. n. 4/L del 27.02.1995, che sarà sottoscritta dal rappresentante pro tempore del gruppo sportivo o associazione contenente le condizioni in base alle quali gli impianti sono affidati, come indicate nei successivi articoli del presente capo.
2. L'affidamento degli impianti può avvenire anche tramite concessione amministrativa, ai sensi dell'art. 88, terzo comma, lett. c) del T.U.LL.RR.O.C. n. 4/L del 27.02.1995 secondo le indicazioni dell'articolo 2.
3. La stipula degli atti di cui ai precedenti commi è autorizzata dall'organo comunale competente, previa acquisizione del parere della commissione consultiva per le attività sportive.

ART. 12 Oneri ed obblighi dell'affidatario

1. Sono ad esclusivo carico del gruppo sportivo o associazione tutti gli oneri e spese inerenti alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dell'impianto sportivo concesso in gestione, con annessi spogliatoi, relative attrezzature ed eventuali aree di pertinenza.
2. La gestione degli impianti, da parte del soggetto convenzionato o concessionario, dovrà essere effettuata secondo i seguenti principi:
 - razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili;
 - conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto;
 - assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative se richieste dall'Amministrazione;
 - utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

ART. 13 Deroghe sull'uso dell'impianto sportivo

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale il gruppo sportivo o associazione dovrà consentire l'uso dell'impianto e delle annesse attrezzature anche ad altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dall'ente gestore.
2. Parimenti il gruppo sportivo o associazione affidatari rimangono obbligati a garantire la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

ART. 14 **Scadenza della convenzione**

1. All'atto della scadenza della convenzione, l'impianto sportivo e tutte le opere ad esso annesse saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

ART. 15 **Revoca**

1. La convenzione potrà essere revocata dal Comune, in qualsiasi momento, nel caso di gravi deficienze nella gestione o manutenzione dell'impianto sportivo e per grave violazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. In tal caso l'impianto medesimo ritornerà alla diretta gestione del Comune o affidata ad altra associazione sportiva locale od altro ente portatore di valide garanzie.
3. Ciò vale anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo sportivo o dell'associazione che hanno in gestione l'impianto comunale.

ART. 16 **Disposizioni finanziarie**

1. Per la gestione degli impianti sportivi affidati a terzi, l'Amministrazione comunale potrà concedere contributo finanziario a concorso delle spese di gestione.
2. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali affidati in gestione a terzi l'Amministrazione comunale richiede di norma al concessionario un canone annuo, determinato dalla Giunta comunale tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto, delle modalità di utilizzo, degli oneri gestionali e dell'interesse pubblico perseguito. La Giunta comunale può prevedere, con atto motivato, riduzioni, esenzioni o specifiche modalità di pagamento del canone, nel rispetto dei principi di valorizzazione del patrimonio comunale, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. (*)
3. Per quanto concerne le tariffe trova applicazione l'art. 6.

(*) articolo modificato con delibera consiliare n. 12 del 23.06.2026

CAPO II°
Impianti sportivi in gestione diretta

ART. 17
Competenze del Comune

1. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune degli impianti sportivi al Comune medesimo è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione dei medesimi nonché il compito di regolamentare, nei limiti e nei modi indicati dagli articoli seguenti, le modalità di uso da parte degli utenti.
2. Per quanto concerne le tariffe trova applicazione l'art. 6.

ART. 18
Domande

1. Per ottenere l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, gli interessati dovranno produrre apposita istanza all'Amministrazione comunale, firmata dal privato richiedente o dal legale rappresentante di enti od organismi.
2. L'istanza di cui sopra dovrà indicare dettagliatamente: l'impianto o gli impianti di cui si chiede l'uso, lo scopo, il giorno, l'ora, la presumibile durata, il numero presunto degli atleti impegnati, il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto.
3. Le istanze per l'uso continuativo non possono avere durata superiore ad un anno.

ART. 19
Rilascio dell'autorizzazione

1. Sulla base della richiesta pervenuta il Sindaco o suo delegato rilascia l'autorizzazione per l'uso dell'impianto. Essa è valida esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate e per l'attività richiesta.
2. Il Comune è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gara, manifestazioni ed allenamenti effettuati dai richiedenti.
3. L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo.
4. Il Comune ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro gli enti, i gruppi sportivi o gli atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.

5. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti, nei casi particolari e nell'importo stabiliti dalla Giunta, a depositare una cauzione infruttifera a garanzia del corretto utilizzo delle strutture.

ART. 20

Impianti sportivi annessi alle scuole

1. L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici è disciplinato dal precedente Titolo II°.

TITOLO IV°
UTILIZZO RIFUGIO IN LOCALITA' VALSTORNADA

ART. 21
Oggetto e usi

1. Il presente titolo disciplina le modalità d'uso del rifugio in località Valstornada, di proprietà del Comune di Aldeno e gestito direttamente dal medesimo.
2. Il rifugio è adibito:
 - a) all'uso diretto dell'Amministrazione comunale;
 - b) all'uso da parte di terzi debitamente autorizzati secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

ART. 22
Soggetti

1. L'immobile potrà essere dato in uso a coloro che presentino formale domanda secondo le seguenti priorità: associazioni o organismi senza fini di lucro con sede nel Comune; altri soggetti residenti nel Comune; altri soggetti richiedenti.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica che si assume conseguenti responsabilità ed oneri.
3. Nel rifugio è consentito il soggiorno con pernottamento per un numero massimo di 15 persone. Il soggetto firmatario della domanda sarà comunque responsabile personalmente nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 23
Periodo

1. Il periodo richiesto non può essere superiore a giorni 7 (sette), rinnovabili in assenza di altre domande.

ART. 24
Corrispettivi

1. All'atto della concessione il richiedente versa anticipatamente una quota/giorno per persona predeterminata dalla Giunta nonché una cauzione, anch'essa stabilita dalla Giunta, a garanzia del corretto utilizzo dell'immobile e delle attrezzature annesse, somma che sarà restituita alla fine del soggiorno se tutto risulterà in perfetto stato di conservazione.

2. Per l'utilizzo da parte di associazioni od organismi locali senza fini di lucro la Giunta è autorizzata a stabilire tariffe differenziate.
3. E' ammesso l'uso della struttura anche per una sola giornata, senza pernottamento, avverso il pagamento di una quota fissa predeterminata dalla Giunta, indipendentemente dal numero dei fruitori, salva l'osservanza di ogni altra condizione prevista dal presente regolamento ed escluse le manifestazioni didattiche e di interesse pubblico, per le quali l'uso è gratuito previa autorizzazione.
4. Contestualmente il richiedente firmerà una dichiarazione con la quale si accettano le condizioni del presente regolamento, si ritiene sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a persone o cose e si prendono in carico i materiali messi disposizione sottoscrivendo l'inventario.

ART. 25

Obblighi

1. L'Amministrazione si impegna a consegnare in ordine l'immobile con le attrezzature di base come da inventario, nonché gli spazi esterni.
2. Il richiedente si impegna a mantenere in perfetto stato l'edificio, nell'intesa che qualsiasi danno alla struttura o alle attrezzature verrà addebitato.
3. Il costo delle riparazioni verrà maggiorato del 30% rispetto a quanto risultante dalle relative fatture, per le spese dell'Amministrazione.
4. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchi di plastica ed a cura del responsabile trasportati fino al più vicino punto di raccolta. La non ottemperanza a quanto esposto nel presente articolo sarà sanzionata a norma di legge.
5. E' vietato tenere all'interno dello stabile animali di qualsiasi specie.

ART. 26

Fornitura dell'acqua e della legna

1. Nessun impegno è assunto dall'Amministrazione per la fornitura dell'acqua. E' comunque disponibile l'acqua contenuta dalla cisterna di raccolta delle acque meteoriche, da utilizzarsi con parsimonia.
2. Nel caso in cui l'acqua del deposito venga ad esaurirsi, il Comune non sarà tenuto a ricostruire le scorte e lo stabile verrà chiuso, fatta salva la facoltà per i soggetti utilizzatori di approvvigionarsi autonomamente.
3. Nessun impegno è altresì assunto dal Comune per la fornitura della legna da ardere. Sono comunque disponibili le scorte di legna eventualmente accatastata in prossimità del rifugio.

TITOLO V°
UTILIZZO SI STRUTTURE DIVERSE E DEGLI SPAZI APERTI

ART. 27

Oggetto

1. Il presente titolo riguarda l'utilizzo di locali o strutture diverse da quelle considerate nei precedenti titoli II – III e IV. Indicativamente sono ricompresi i seguenti immobili:
 - a) locali e sale di uso pubblico, ~~compresa la sala consiliare, (*)~~ per riunioni, corsi, incontri a scopo culturale, politico, sociale, ricreativo e simili;
 - b) teatro comunale;
 - c) spazi aperti quali piazze o parchi, per riunioni, manifestazioni o per insediamento attività quali circhi esibizioni, giostre e simili.

ART. 28

Istruttoria delle domande

1. Le domande per l'autorizzazione all'uso dei locali e degli spazi di cui all'art. 27 devono, di norma, essere presentate dagli interessati almeno dieci giorni prima del previsto utilizzo e non anteriormente a sessanta giorni.
2. Le richieste saranno di volta in volta esaminate dall'Assessorato competente ed evase compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati, attribuendo la priorità nella concessione delle autorizzazioni alle iniziative che non abbiano fini di lucro.
3. Dette domande devono contenere:
 - la denominazione della struttura richiesta e dell'attività da svolgere;
 - l'indicazione del giorno e dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
 - il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
 - la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso autorizzato, possono derivare a persone o a cose, esonerando l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
 - per quanto riguarda le manifestazioni, la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso al pubblico.

ART. 29

Corrispettivi

1. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione all'uso delle strutture subordinandola al versamento di una quota-concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, eventuale custodia e pulizia dei locali e degli impianti ed attrezzature annessi.

2. Il versamento dell'importo relativo a tale quota-concorso spese deve essere effettuato prima della data di utilizzo dei locali.
3. Per le utenze stagionali deve essere versata una somma a titolo di anticipo, quantificata nella relativa autorizzazione.
4. La misura delle tariffe, di cui al primo comma, e dell'eventuale cauzione è determinata dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 6.
5. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o da suo delegato.
6. In caso di richiesta di utilizzo del locale per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni in collaborazione o con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e di particolare interesse e valore sociale e/o culturale, il Sindaco è autorizzato, con atto motivato, a stabilirne la gratuità.

(*) articolo modificato con delibera consiliare n. 34 del 18.11.2015

ART. 30 **Uso del teatro**

1. La gestione del teatro, anche in caso d'uso da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, avviene direttamente tramite personale comunale oppure tramite convenzione con associazioni o enti operanti nel settore oppure tramite affidamento a ditta specializzata con la quale l'Amministrazione comunale stipula idoneo contratto di gestione. In mancanza di apposito contratto di gestione, l'Amministrazione comunale potrà imporre agli utenti il ricorso a personale di ditta specializzata per il servizio-maschere in sala.
2. L'uso del teatro è consentito sia per spettacoli dal vivo, sia per usi diversi, come convegni, riunioni e simili: nel secondo caso dev'essere specificato adeguatamente il contenuto dell'iniziativa.
3. Le richieste di utilizzo e il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dai precedenti articoli 28 e 29.
4. E' consentita la stipula di convenzioni con compagnie teatrali o di spettacolo per disciplinare l'utilizzo della struttura da parte delle medesime. L'approvazione della convenzione è rimessa alla Giunta comunale. La durata della convenzione non può superare i tre anni, fatta salva la possibilità di rinnovo, da effettuare con specifico provvedimento.

ART. 31 **Spazi aperti**

1. L'utilizzo di spazi aperti per le attività di cui allo art. 27 lett. c) è subordinata alla preventiva valutazione della sua compatibilità con le esigenze del traffico, della contemporanea effettuazione di altre manifestazioni, della sicurezza pubblica. L'ufficio di vigilanza urbana esprime una valutazione e un parere in merito.
2. L'uso del suolo pubblico è soggetto al pagamento della tassa di occupazione, se dovuta ai sensi di legge.

3. Nel caso in cui sia richiesta l'installazione di tendoni o strutture che richiedono l'infissione al suolo, è richiesto il versamento di una cauzione, a garanzia di eventuali danni, stabilita dal Sindaco entro limiti minimi e massimi predeterminati dalla Giunta. Negli altri casi non è richiesta.

ART. 31bis

Utilizzo della sala consiliare

1. **La Sala Consiliare è destinata prioritariamente alle sedute del Consiglio Comunale, nonché alle attività degli organi istituzionali e degli Uffici dell'Ente.**
2. **In considerazione del decoro e del prestigio che derivano dall'essere il luogo di riunione e di seduta del massimo organo di rappresentanza cittadina, la sala consiliare può essere concessa a terzi esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale, culturale, artistico, economico e scientifico, possa qualificare positivamente l'immagine dell'Ente che la ospita, purché tra tali attività ed il contesto rappresentativo della sala stessa vi sia palese pertinenza. In tali casi l'utilizzo della Sala Consiliare è consentito per le sole iniziative pubbliche o aperte al pubblico. (*)**

(*) articolo introdotto con delibera consiliare n. 34 del 18.11.2015

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

Disposizioni diverse

1. In caso di utilizzo di strutture pubbliche per spettacoli sono necessari i permessi richiesti dalle norme vigenti. L'autorizzazione rilasciata dal Comune non sostituisce gli altri, nulla osta, permessi o autorizzazioni previsti per legge o regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo, dandone comunicazione all'interessato di norma con preavviso di almeno 5 giorni. In tal caso è previsto il diritto al solo rimborso della quota-concorso spese eventualmente già versata.
3. Il mancato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso.

ART. 33

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente comporta per il soggetto responsabile e per l'associazione in nome della quale ha agito, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso dei locali comunali, di cui all'art. 1, per un periodo di tempo

determinato dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, e proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, entro un limite massimo di due anni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma successivo nonché l'avvio delle ulteriori azioni dirette alla tutela degli interessi del Comune.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, al soggetto responsabile viene applicata una sanzione amministrativa stabilita dal Sindaco o dal suo sostituto contenuta tra un minimo di lire 100.000 ed un massimo di lire 500.000.

ART. 34 **Norma transitoria**

1. Sono comunque fatte salve eventuali concessioni in corso, sino a scadenza, per l'uso del campo da calcio stipulate in forza di prescrizione della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legislazione provinciale in materia di impianti sportivi.